



*Prefettura – UTG di Trieste
Albo Segretari Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia*

Trieste, data del protocollo

Ai Sindaci dei Comuni di
SAN VITO DI FAGAGNA
RAGOGNA
Alla dott.ssa Fulvia DI RONCO
c/o il Comune di Ragogna

OGGETTO: *incarico alla dott.ssa Fulvia DI RONCO della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di San Vito di Fagagna dal 25 novembre 2023 al 26 gennaio 2024.*

Il Prefetto della provincia di Trieste

PREMESSO che:

- la segreteria del Comune di San Vito di Fagagna, ente con popolazione sino a 3.000 abitanti, ex classe IV, è vacante dall'1.7.2018;
- il sindaco, con nota prot. n. 5748 del 27.11.2023, ha chiesto di incaricare della reggenza a scavalco la dott.ssa Fulvia DI RONCO, titolare della segreteria convenzionata Ragogna-Dogna, dal 25 novembre 2023 al 26 gennaio 2024;
- per lo svolgimento di detto incarico sono state acquisite l'autorizzazione sindacale e l'accettazione del segretario;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno, Albo Segretari, n. 23581/2013 e n. 4545/2020;

VISTE le Circolare della Prefettura di Trieste:

- n. 45401 del 12.8.2022 con cui, a seguito dell'avvenuta iscrizione dei nuovi segretari di fascia C, si è rammentata ai sindaci l'obbligatorietà della figura del segretario comunale, raccomandando la pubblicizzazione delle sedi vacanti;

- n. 18080 del 24.3.2023 con cui si forniscono ai sindaci della Regione indicazioni riguardo agli incarichi a scavalco;

VISTE le delibere n. 150 del 15.7.1999 e n. 267 del 6.9.2001 del Consiglio d'Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO l'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n. 2 - del 22.12.2003, così come modificato dall'Accordo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali del 13 gennaio 2009 relativo alle reggenze e supplenze;

VISTI gli artt. 97 e segg. del D.Lgs n. 267 del 2000 s.m.i. e l'art. 15, comma 3 del D.P.R. n. 465 del 1997;

VISTO l'articolo 7, commi dal 31-ter al 31-septies, del decreto-legge n. 78 del 31.5.2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30.7.2010, con il quale è stata prevista la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in servizio;



Prefettura – UTG di Trieste
Albo Segretari Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge n. 174 del 10.10.2012, convertito nella legge n. 213 del 7.12.2012, che detta disposizioni per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;

VISTO l'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il quale dispone che il comune e la provincia abbiano un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, cui è succeduto, in forza della normativa sopra richiamata il Ministero dell'Interno e l'art. 15, comma 3 del D.P.R. n. 465 del 1997;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 23.5.2012 che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni Capoluoghi di Regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia;

DECRETA

di incaricare, per le motivazioni espresse in narrativa, la dott.ssa Fulvia DI RONCO della reggenza a scavalco presso la segreteria del Comune di San Vito di Fagagna dal 25 novembre 2023 al 26 gennaio 2024.

Il trattamento economico spettante per tale incarico è quello previsto dall'Accordo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali del 13 gennaio 2009.

Resta impregiudicata la possibilità di incaricare d'ufficio della reggenza in argomento un segretario in disponibilità, qualora, nel corso della stessa, si verificassero le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è impugnabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla ricezione.

p. Il Prefetto
il Viceprefetto Vicario
(Milan)